Conto corrente con la Posta — Anno 88° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 18 febbraio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 novembre 1946, n. 672.
Norme per il concorso previsto dagli articoli 142, 143 e 144 dell'ordinamento giudiziario . . . . . . Pag. 546

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 673.
Proroga per tutto l'anno 1946 della validità degli articoli 1 e 2 del regio decreto 9 novembre 1940, n. 1945, relativo alla sospensione degli esami per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Aeronautica militare . Pag. 547

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 dicembre 1946, n. 674.
Modificazioni dei limiti massimi della tassa comunale di escavazione sulla pietra pomice nell'isola di Lipari. Pag. 548

1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 gennaio 1947, n. 20.
Proroga, fino al 31 dicembre 1947, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette, cessati di carica col 31 dicembre 1942 . . . . Pag. 548

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.
Apertura di una dipendenza in Sambiase (Catanzaro) della Banca cooperativa circondariale di Nicastro. Pag. 549

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Arezzo . . . . Pag. 549

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1946.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Milano . . . . Pag. 549

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.
Convalida di provvedimenti adottati dall'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, sotto l'impero della repubblica sociale italiana . . . . Pag. 550

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1947.
Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Frede Augusto, con sede in Napoli, e nomina del sindacatore. Pag. 550

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1947.
Messa in liquidazione della S. A. Italiana «Diemo», con sede in Roma, e nomina del liquidatore. . . . Pag. 551

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1947.
Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Macerata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. . Pag. 551

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1947.
Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Perugia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale . . Pag. 551

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1947.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Nepi (Viterbo) . . . . Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1947.
Revoca del decreto Ministeriale 18 gennaio 1946, con il quale è stata sottoposta a sequestro la ditta Danila Bauer Furlani - esportazione frutta - con sede in Verona. Pag. 552

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1947.
Apertura di una dipendenza della Banca nazionale dell'agricoltura in Napoli . . . . Pag. 553

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1947.
Messa in liquidazione della ditta O. Schneider, con sede in Milano, e nomina del liquidatore . . . . . Pag. 553

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1947.
Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Arezzo, Caltanissetta, Messina, Siena e Chiavari . . . . Pag. 553

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1947.
Modificazioni allo statuto della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia. Pag. 553

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1947.
Approvazione della concentrazione del portafoglio assicurativo italiano delle rappresentanze generali per l'Italia delle Società francesi di assicurazioni «La Metropole» e «Le Monde» nella Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni «La Paterna», con sede in Milano. Pag. 554

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Ruoli di anzianità del personale addetto ai Servizi stampa, spettacolo e turismo . . . . Pag. 554
Alto Commissariato per l'alimentazione — Disposizione n. 4 relativa ai prezzi dello zucchero di produzione 1946-47. Pag. 554

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano. Pag. 555

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Penne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . . Pag. 555
Autorizzazione al comune di San Marcello Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 555
Autorizzazione al comune di Rionero in Vulture ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 555
Autorizzazione al comune di Avigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . Pag. 555
Autorizzazione al comune di Comiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 555
Autorizzazione al comune di Modica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 555
Autorizzazione al comune di Papozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. . . Pag. 555
Autorizzazione al comune di Tivoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. . . Pag. 555
Autorizzazione al comune di Civitavecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. . Pag. 555
Autorizzazione al comune di Locri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. . . . Pag. 555
Autorizzazione al comune di Cittanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. . . Pag. 555

Ministero del tesoro: Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 556

Ministero delle finanze e del tesoro: Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 557

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 90 del 31 gennaio 1947, riguardante il prezzo del perfosfato minerale, dei fertilizzanti azotati, del carbonato di soda, soda caustica fusa e liquida, del cemento e leganti idraulici e del fibrocemento. Pag. 557

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza di cattedre presso le Università di Catania e Genova cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento . . . . Pag. 558

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso a due posti di allievo tecnico (grado 10° - gruppo A) nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria dei Monopoli, branche di servizio Manifattura tabacchi e Saline, riservato agli aiuti ed assistenti universitari . . . . . . Pag. 558

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Concorso per titoli a 72 posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro . Pag. 558

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 novembre 1946, n. 672.

Norme per il concorso previsto dagli articoli 142, 143 e 144 dell'ordinamento giudiziario.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visti gli articoli 142, 143 e 144 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, che abroga gli articoli 256, 257 e 261 del citato ordinamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il concorso per titoli per il passaggio dei pretori nel ruolo collegiale, previsto dagli articoli 142, 143 e 144 del vigente ordinamento giudiziario e dall'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, numero 352, è regolato dalle norme seguenti.

Art. 2.

L'istanza di ammissione al concorso deve essere inviata al Ministero per via gerarchica entro il termine perentorio di due mesi dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto che indice il concorso.

Con la domanda devono essere presentati cinque lavori giudiziari, redatti nel biennio antecedente al bando di concorso.

Se risulta che entro il biennio il magistrato non ha redatto lavori giudiziari, o ne ha redatto in numero inferiore a cinque, il Ministro può, su istanza dell'interessato, fissargli altro periodo, fermo tuttavia l'obbligo pel concorrente di produrre tutti i lavori eventualmente redatti nel biennio antecedente al bando.

Entro un mese dalla partecipazione della ammissione al concorso, i concorrenti possono inviare lavori giudiziari di loro libera scelta, in numero non superiore a dieci, e gli altri titoli e documenti che ritengono di esibire.

Si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1942, n. 1352, per i magistrati che si trovano nelle condizioni ivi previste. Detti magistrati possono, entro sei mesi dal loro ritorno in patria, rinunziare agli effetti del concorso, ed in tal caso sono considerati come non presentatisi al concorso medesimo.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso i pretori che, con deliberazione del Consiglio giudiziario presso la Corte di appello, sono ritenuti idonei alle funzioni attribuite ai magistrati del ruolo collegiale.

Nella deliberazione il Consiglio giudiziario indica se tale idoneità si riferisce alle funzioni giudicanti e requirenti, o ad una sola di esse, o all'una a preferenza dell'altra.

Si osserva il disposto dell'art. 156 del vigente ordinamento giudiziario per i magistrati in esso indicati.

Art. 4.

Avverso la deliberazione di esclusione dal concorso, emessa dal Consiglio giudiziario, l'interessato può, entro venti giorni dalla comunicazione, ricorrere al Consiglio superiore della magistratura.

Art. 5.

Nella valutazione di ciascun candidato si tiene particolarmente conto dei precedenti di carriera, delle doti di carattere e del comportamento del magistrato nell'esercizio delle funzioni affidategli e nella vita privata, della stima di cui egli è circondato, e di tutti i servizi prestati ed incarichi assolti.

Nell'esame dei lavori e dei titoli si tiene prevalentemente conto dei lavori giudiziari.

Per coloro che, in seguito ad applicazione, o a destinazione ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 232, esercitano funzioni istruttorie penali o funzioni requirenti, si tiene prevalentemente conto delle informazioni sulle speciali attitudini alle funzioni stesse e sul modo col quale il candidato le ha esercitate.

Per i magistrati che non prestano servizio presso uffici giudiziari non si applicano le disposizioni dell'art. 2, secondo comma, del presente decreto, ma si tiene principalmente conto della loro attività in relazione alle funzioni esercitate e dei precedenti di carriera, nonchè dei lavori amministrativi affini a quelli giudiziari ed altri titoli presentati.

La maggiore anzianità è presa in considerazione unicamente all'effetto di determinare la precedenza a parità di voti nella graduatoria del concorso, salve le preferenze stabilite dall'art. 148 e successive modifiche del vigente ordinamento giudiziario.

Art. 6.

Ciascun componente della Commissione dispone di venti punti.

Non sono ammesse frazioni di punto.

E' dichiarato idoneo il concorrente che riporti complessivamente almeno settanta punti.

Per ciascun candidato dichiarato idoneo, la Commissione indica se la idoneità si riferisce alle funzioni giudicanti e alle requirenti, ovvero alle une a preferenza delle altre, o se è esclusa la idoneità ad una delle due funzioni.

La Commissione formula le sue conclusioni in una relazione motivata e la trasmette, insieme con gli altri atti del concorso, al Ministro, che li approva quando non vi riscontra violazione di legge.

Art. 7.

Il primo concorso per il passaggio dei pretori nel ruolo collegiale sarà bandito per l'attribuzione, nei limiti stabiliti dall'art. 142, secondo comma, del vigente ordinamento giudiziario, delle vacanze relative al triennio 1946-1948, nonchè di quelle verificatesi anteriormente.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 18. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 673.

Proroga per tutto l'anno 1946 della validità degli articoli 1 e 2 del regio decreto 9 novembre 1940, n. 1945, relativo alla sospensione degli esami per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Aeronautica militare.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 101 delle norme approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, quale è stato sostituito dall'art. 27 della legge 13 agosto 1940, n. 1185;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' prorogata per tutto l'anno 1946 la validità del disposto degli articoli 1 e 2 del regio decreto 9 novembre 1940, n. 1945, relativo alla sospensione degli esami per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Aeronautica militare.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 15 aprile 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 34. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 dicembre 1946, n. 674.

Modificazioni dei limiti massimi della tassa comunale di escavazione sulla pietra pomice nell'isola di Lipari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 5 gennaio 1908, n. 10, che dà facoltà al comune di Lipari di riscuotere una tassa di escavazione sulla pietra pomice;
Vista la legge 6 luglio 1922, n. 1001, che converte in legge il regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 315, che eleva i limiti massimi della tassa predetta;
Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 802, contenente modificazione dei limiti massimi della tassa medesima;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La tassa di escavazione di cui all'art. 1 della legge 5 gennaio 1908, n. 10, che il comune di Lipari avrà facoltà di riscuotere sulla pietra pomice che si estrae dalle cave situate in quell'isola, non potrà eccedere:
a) L. 30 al quintale per la pomice e bastardoni;
b) L. 14 per il pezzame e lapillo;
c) L. 11 per la pomice macinata;
d) L. 8 per l'alessandrina.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 33. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 gennaio 1947, n. 20.

Proroga, fino al 31 dicembre 1947, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette, cessati di carica col 31 dicembre 1942.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;
Vista la legge 20 marzo 1930, n. 159, con la quale è stato portato a quattro anni il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali assegnato agli esattori delle imposte dirette;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare di un anno il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali in confronto degli esattori delle imposte dirette del decennio 1933-1942;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali da parte degli esattori delle imposte dirette del decennio 1933-1942, è prorogato fino al 31 dicembre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1947

DE NICOLA

NENNI — SCOCCIMARRO — ALDISIO — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 42. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1946.

Apertura di una dipendenza in Sambiase (Catanzaro) della Banca cooperativa circondariale di Nicastro

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca cooperativa circondariale di Nicastro, società cooperativa per azioni con sede in Nicastro (Catanzaro);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca cooperativa circondariale di Nicastro, società cooperativa per azioni con sede in Nicastro (Catanzaro), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Sambiase (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(748)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dell'industria metalmeccanica, tessile, edile e alla manovalanza generica di Arezzo, San Giovanni Valdarno, Bibbiena, Montevarchi, Sansepolcro, Stia, Foiano e Terranova Bracciolini, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.O.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbano essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 170.

(734)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1946.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati della provincia di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per la durata di giorni 90, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica di Milano, Codogno, Sesto San Giovanni, Melegnano, Magenta, Lodi, Gorgonzola, Casalpusterlengo, Carate Brianza, Rho, Monza e Legnano, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A., in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località e che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbano essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengano a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1946

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 4, foglio n. 192.

(877)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Convalida di provvedimenti adottati dall'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, sotto l'impero della repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668, e con decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946;

Vista la delibera in data 21 novembre 1945 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, riguardante la convalida dei provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, concernenti la nomina del direttore generale, il conferimento delle qualifiche di vice direttore e di ispettore, l'approvazione del contratto integrativo aziendale e del nuovo organico per il personale ed i ricorsi presentati da alcuni impiegati;

Considerato che nella citata deliberazione del 21 novembre 1945, si rileva che i provvedimenti anzidetti furono tutti adottati regolarmente e al di fuori di qualsiasi ispirazione politica od imposizione del sedicente governo repubblicano;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dagli organi di amministrazione dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, concernenti nomine, conferimento di qualifiche, approvazione del contratto integrativo aziendale e del nuovo organico del personale, nonchè i ricorsi presentati da alcuni impiegati, provvedimenti tutti specificati nella delibera consiliare 21 novembre 1945 dell'Istituto predetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

(741) *Il Ministro*: BERTONE

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1947.

Sottoposizione a sindacato della ditta individuale Frede Augusto, con sede in Napoli, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria, è risultato che la ditta individuale Frede Augusto - commercio prodotti ortofrutticoli - con sede in Napoli, via Novara n. 20, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda esistono interessi di persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La ditta individuale Frede Augusto, con sede in Napoli, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il dott. Rodolfo Magliocchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

(701)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1947.

Messa in liquidazione della S. A. Italiana « Diemo », con sede in Roma, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1945, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale la S. A. Italiana « Diemo », con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro;

Viste le relazioni del sequestratario;

Ritenuto che la suindicata Società, data la sua inconsistenza patrimoniale e commerciale, non è in grado di adempiere le obbligazioni attinenti all'esercizio e quindi occorre metterla in liquidazione;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto l'art. 8 della citata legge 17 luglio 1942, numero 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La S. A. Italiana « Diemo », con sede in Roma, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore l'avv. Giorgio Bolaffi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

(760)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1947.

Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Macerata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento d'attuazione approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visti gli articoli 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132, e 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, numero 1343;

Visto l'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali, continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Macerata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia, per quanto riguarda la nomina del presidente effettivo e del presidente supplente, e dal Prefetto di Macerata per quanto concerne la nomina dei sanitari generici e dei sanitari abilitati alla cura della tubercolosi e dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati;

Decreta:

La Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Macerata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

1) *Presidenza*:

Di Marco dott. Sebastiano, presidente effettivo;
Chessa dott. Matteo, presidente supplente.

2) *Sanitari abilitati all'assistenza domiciliare della tubercolosi*:

Spadoni dott. Ennio, membro effettivo;
Tesei dott. Pio, membro effettivo;
Volpe dott. Vito, membro supplente;
Tacchi dott. Carlo, membro supplente.

3) *Sanitari generici*:

Iacarelli prof. dott. Enrico, membro effettivo;
Calcaterra dott. Arnaldo, membro effettivo;
Casali dott. Giovanni, membro supplente;
Vissoni dott. Giulio, membro supplente.

4) *Rappresentanti dei datori di lavoro industriale*:

Persichini Benedetto, membro effettivo;
Alfonsi dott. Benedetto, membro supplente.

5) *Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo*:

Sagrini dott. Angelo, membro effettivo;
Sparapani Amorino, membro supplente.

6) *Rappresentanti degli assicurati industriali*:

Signorini Emilio, membro effettivo;
Latini avv. Ugo, membro supplente.

7) *Rappresentanti degli assicurati agricoli*:

Giapponesi Francesco, membro effettivo;
Rinaldi Domenico, membro supplente.

Roma, addì 27 gennaio 1947

Il Ministro: D'ARAGONA

(679)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1947.

Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Perugia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento d'attuazione approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visti gli articoli 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132, e 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, numero 1343;

Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali, continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Perugia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia, per quanto riguarda la nomina del presidente effettivo e del presidente supplente, e dal Prefetto di Perugia per quanto concerne la nomina dei sanitari generici e dei sanitari abilitati alla cura della tubercolosi e dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati;

Decreta:

La Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Perugia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

1) *Presidenza*:

Severini dott. Luigi, presidente effettivo;
Coletti dott. Giuseppe, presidente supplente.

2) *Sanitari abilitati all'assistenza domiciliare della tubercolosi*:

Magrini prof. Aldo, membro effettivo;
Lolli dott. Nicola, membro effettivo;
Dessy prof. Giuseppe, membro supplente;
Arcelli dott. Astorre, membro supplente.

3) *Sanitari generici*:

Calabro prof. Quinto, membro effettivo;
Scarlattini dott. Amleto, membro effettivo;
Farina dott. Domenico, membro supplente;
Bianconi dott. Riccardo, membro supplente.

4) *Rappresentanti dei datori di lavoro industriale*:

Lilli arch. Dino, membro effettivo;
Rotelli Michele, membro supplente.

5) *Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo*:

Vitali dott. Alberto, membro effettivo;
Paltracca avv. Domenico, membro supplente.

6) *Rappresentanti degli assicurati industriali*:

Marri Eros, membro effettivo;
Pennacchi Angelo, membro supplente.

7) *Rappresentanti degli assicurati agricoli*:

Minciaroni Fausto, membro effettivo;
Fulmini Mariano, membro supplente.

Roma, addì 27 gennaio 1947

Il Ministro: D'Aragona

(680)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1947.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Nepi (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Nepi (Viterbo) e di sottoporre l'azienda alla procedura di liquidazione coatta prevista dal combinato disposto degli articoli 67 della legge bancaria e 35 del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Nepi (Viterbo).

L'azienda predetta è posta in liquidazione coatta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e 35 del testo unico anzidetto.

Art. 2.

Il sig. Giuseppe Abastante fu Francesco è nominato commissario liquidatore della sopraccennata Cassa rurale ed artigiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1947

p. *Il Ministro*: Petrilli

(651)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1947.

Revoca del decreto Ministeriale 18 gennaio 1946, con il quale è stata sottoposta a sequestro la ditta Danila Bauer Furlani - esportazione frutta - con sede in Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 18 gennaio 1946, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio stesso anno, n. 1100, con il quale è stata sottoposta a sequestro la ditta Danila Bauer Furlani — esportazione frutta — con sede in Verona e nominato sequestratario il rag. Giovanni Bianchi;

Ritenuto che la titolare della ditta predetta, Danila Bauer Furlani è in possesso della cittadinanza austriaca quindi, si rende opportuno revocare il sequestro;

Vista la nota 21 gennaio 1947, n. 01774-23, del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto-legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 18 gennaio 1946, con il quale è stata sottoposta a sequestro la ditta Danila Bauer Furlani — esportazione frutta — con sede in Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1947

Il Ministro: Bertone

(761)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1947.

Apertura di una dipendenza della Banca nazionale dell'agricoltura in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca nazionale dell'agricoltura, società per azioni con sede in Roma;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca nazionale dell'agricoltura, società per azioni con sede in Roma, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(683)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1947.

Messa in liquidazione della ditta O. Schneider, con sede in Milano, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 18 gennaio 1946, emesso in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta O. Schneider, con sede in Milano, via Lunigiana n. 14;

Ritenuto che la suindicata azienda non è in grado di adempiere le obbligazioni attinenti al suo esercizio ed occorre quindi metterla in liquidazione;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto l'art. 8 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

La ditta O. Schneider, con sede in Milano, via Lunigiana n. 14, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore il rag. Antonino Buffa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

(759)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1947.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Arezzo, Caltanissetta, Messina, Siena e Chiavari.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Arezzo, Caltanissetta, Messina, Siena e Chiavari, nei quali è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili, con decorrenza da oggi, nei seguenti comuni: Arezzo, Caltanissetta, Messina, Siena e Chiavari.

Roma, addì 29 gennaio 1947

(756) p. *Il Ministro*: CORSI

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1947.

Modificazioni allo statuto della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie, approvato con regio decreto 27 settembre 1928, n. 2261, e modificato con decreto del Capo del Governo in data 7 novembre 1937;

Vista la proposta di modificazione dello statuto della Federazione predetta, deliberata dal Consiglio di amministrazione in data 12 ottobre 1946;

Decreta:

I commi 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dell'art. 5 dello statuto della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, sono sostituiti dai seguenti:

« Le Casse con attività amministrate non superiori a 3 miliardi avranno un rappresentante, le altre un rappresentante ogni 3 miliardi di attività amministrate o frazione di 3 miliardi.

Il presidente di ogni Cassa deve essere compreso fra i rappresentanti della Cassa stessa da nominarsi dal Consiglio della Federazione: in caso di impedimento può farsi sostituire da altro consigliere della Cassa, designato stabilmente al principio di ogni anno.

I consiglieri della Federazione hanno nelle votazioni un voto ciascuno.

In caso di gestione commissariale spetteranno al commissario tanti voti quanti sarebbero stati i consiglieri da eleggere.

I consiglieri durano in carica un biennio con scadenza nel mese di aprile e possono essere rieletti.

Quando un consigliere della Federazione cessi dal mandato di amministratore della Cassa rappresentata, si provvederà alla immediata sostituzione.

La revisione e le eventuali sostituzioni dei consiglieri e modificazione di voti vengono fatte ogni anno entro il mese di aprile secondo i dati dei bilanci annuali delle Casse federate ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1947

(742) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1947.

Approvazione della concentrazione del portafoglio assicurativo italiano delle rappresentanze generali per l'Italia delle Società francesi di assicurazioni « La Metropole » e « Le Monde » nella Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 649;

Visto il regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, sul concentramento e liquidazione delle imprese di assicurazione, convertito nella legge 1934, n. 321;

Ritenuto che la Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano, la Compagnie d'assurances et de réassurances à primes fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers « La Metropole », società anonima con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Torino e la Société anonime d'assurances et réassurances à primes fixes, contre l'incendie et autres risques « Le Monde », con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, hanno deliberata la concentrazione del loro esercizio assicurativo, mediante trasferimento dell'intero portafoglio italiano dalle predette rappresentanze alla Società di assicurazione « La Paterna »;

Vista la domanda con la quale le predette imprese, hanno chiesto che venga approvato il relativo atto di concentrazione con espresso riferimento alle agevolazioni tributarie di cui al regio decreto-legge 5 marzo 1942, n. 192, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1942, n. 830;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 22 dicembre 1946, n. 588, che proroga dette agevolazioni fiscali;

Considerato che la Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla predetta concentrazione;

Vista la convenzione in data 27 dicembre 1946 per notaio Alessandro Guasti (allegato *A* al n. 22141 di repertorio), dalla quale risultano le modalità e le condizioni per l'esecuzione della deliberata concentrazione;

Decreta:

E' approvata la concentrazione dell'esercizio assicurativo mediante trasferimento del loro portafoglio italiano nella Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano, delle seguenti società:

1) Compagnie d'assurances et de réassurances à primes fixes contre l'incendie, les accidents et risques divers « La Metropole », con sede in Parigi e rappresentanza generale in Torino;

2) Anonyme d'assurances à primes fixes contre l'incendie et autres risques « Le Monde », con sede in Parigi e rappresentanza generale in Milano.

Roma, addì 14 febbraio 1947

Il Ministro: MORANDI

(954)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ruoli di anzianità del personale addetto ai Servizi stampa, spettacolo e turismo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli d'anzianità del personale secondo la situazione al 1° settembre 1946.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(753)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Disposizione n. 4 relativa ai prezzi dello zucchero di produzione 1946-47

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, l'Alto Commissariato per l'alimentazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411 e dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838 e con riferimento al provvedimento relativo ai prezzi dello zucchero pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 14 ottobre 1946, emana le seguenti disposizioni in merito ai prezzi dello zucchero di produzione nazionale 1946-47:

1) il prezzo massimo provvisorio per i produttori dello zucchero cristallino prodotto nella campagna saccarifera 1946-47 è fissato in L. 8000 a quintale netto, esclusa l'imposta di fabbricazione;

2) per lo zucchero raffinato semolato è riconosciuta su tale prezzo una maggiorazione massima provvisoria di lire 500 per quintale netto;

3) il suddetto prezzo e la relativa maggiorazione di cui ai precedenti punti, sono suscettibili di revisione a fine campagna in base all'effettivo costo di produzione e di raffinazione. La differenza fra i prezzi massimi provvisori e quelli definitivi sarà versata all'Erario dello Stato;

4) il prezzo dello zucchero destinato alla popolazione civile mediante tessera è confermato in L. 7500 per quintale netto, base cristallino, esclusa l'imposta di fabbricazione;

5) per assicurare agli industriali zuccherieri il predetto prezzo di L. 8000 a quintale su tutto lo zucchero prodotto ed esitato nella campagna 1946-47, il prezzo dello zucchero della stessa campagna destinato, anche se già consegnato, ai pubblici esercizi, ai produttori di barbabietole e alle industrie trasformatrici (escluse quelle del latte condensato, delle farine lattee e del latte in polvere) viene stabilito nella misura di L. 12.000 per quintale netto, base cristallino, esclusa l'imposta di fabbricazione. La differenza che si determina fra detto prezzo di L. 12.000 e quello di L. 7500 direttamente corrisposto ai produttori, pari a L. 4500 a quintale, è destinata:

a) alla copertura della differenza di prezzo di L. 500 per quintale a favore degli zuccherieri per assicurare agli stessi il prezzo riconosciuto ai sensi dei punti 1 e 2 su tutta la produzione ottenuta ed esitata;

b) alla costituzione di apposito fondo a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per una quota di L. 382 a quintale da calcolare su tutta la produzione;

6) in quanto non contrastanti con il presente provvedimento, valgono le disposizioni contenute nel provvedimento dell'Alto Commissariato per l'alimentazione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 14 ottobre 1946.

(971) *L'Alto Commissario*: CERRETI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano

Con decreto Ministeriale del 31 gennaio 1947, il sig. Francescatti ing. Pietro è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano.

(817)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Penne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Penne (Pescara), di un mutuo di L. 570.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(786)

Autorizzazione al comune di San Marcello Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 11 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Marcello Pistoiese (Pistoia), di un mutuo di L. 858.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(787)

Autorizzazione al comune di Rionero in Vulture ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 12 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rionero Vulture (Potenza), di un mutuo di L. 1.050.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(788)

Autorizzazione al comune di Avigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 26 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Avigliano (Potenza), di un mutuo di L. 521.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(789)

Autorizzazione al comune di Comiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Comiso (Ragusa), di un mutuo di L. 1.730.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(790)

Autorizzazione al comune di Modica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 5 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Modica (Ragusa), di un mutuo di L. 3.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(791)

Autorizzazione al comune di Papozze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 9 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Papozze (Rovigo), di un mutuo di L. 400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(792)

Autorizzazione al comune di Tivoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 16 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tivoli (Roma), di un mutuo di L. 3.968.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(793)

Autorizzazione al comune di Civitavecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Civitavecchia (Roma), di un mutuo di L. 10.350.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(794)

Autorizzazione al comune di Locri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 novembre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Locri (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 1.250.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(795)

Autorizzazione al comune di Cittanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 28 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cittanova (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 1.070.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(796)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 12.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Red. 3,50 % (1934)	413967	Passante Spaccapietra Luisa fu Alfredo, dom. a Napoli . .	21 —
Id.	182698	Rossi Ines di Luigi, nubile, dom. ad Arcola (Genova) .	1.400 —
Id.	170409	Fantini Agnese di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Chiusa di Pesio (Cuneo)	38,50
Id.	70795	Troja Letizia di Calogero, nubile, dom. in Palermo . . .	350 —
Id.	229863	Gelsomino Francesco fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Senape Anna fu Benedetto ved. Gelsomino Luigi, dom. a Teano (Napoli)	185,50
Id.	229865	Gelsomino Salvatore, ecc. come sopra	175,50
Cons. 3,50 % (1906)	484270	Rallo Giacoma di Giuseppe moglie di La Rosa Francesco, dom. in Marsala (Trapani), con vincolo dotale	35 —
Id.	862950 (Nuda proprietà)	Pavoncelli Antonio fu Nicola, dom. a Cerignola (Foggia), con usufrutto a Tortora Brayda Margherita fu Lorenzo .	20.125 —
Rend. 5 %	135374	Sanfelice di Viggiano Gian Luigi, dom. a Roma	125 —
Id.	135376	Sanfelice Maria Luisa fu Luigi maritata Pavoncelli, dom. a Roma	125 —
Id.	135375	Sanfelice Ivonne fu Luigi ved. Beauchampe, dom. a Roma	125 —
Id.	135522	De Vito Pasquale fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Marziale o Parziale Pricida fu Pellegrino, dom. a Cesinali comune di Aiello del Sabato (Avellino)	435 —
Id.	153028 (Nuda proprietà	Morteo Mario fu Giovanni, dom. a Torino, con usufrutto a Gamarra Adelina fu Giuseppe, nubile, dom. a Collegno (Torino)	80 —
Id.	35523	Bianchedi Anita di Domenico, nubile, dom. a Pisa . . .	150 —
Id.	35524	Bianchedi Bruna, ecc. come sopra	150 —
Id.	120054	Cufaro Ida di Nicola moglie di Intaglietta Francesco, dom. a Potenza, con vincolo dotale	1.000 —
Id.	13399	Rossi Mariangela di Luigi moglie di D'Assisti Gerolamo fu Giuseppe, dom. in Margherita di Savoia (Foggia), con vincolo dotale	1.125 —
Id.	190269	Cascone Tullia fu Armando, minore sotto la patria potestà della madre Rippa Emma di Giovanni ved. Cascone, dom. a Napoli	800 —
Id.	190270	Cascone Giulia, ecc. come sopra	800 —
Id.	126315 (Proprietà usufrutto)	Trifuoggi Achille di Giuseppe, dom. a Marigliano (Caserta), con usufrutto a De Siena Maria Assunta fu Nicola . .	1.000 —
Red. 3,50 % (1934)	452961	Congregazione di carità di Ligonchio (Reggio Emilia) . .	7 —
Id.	487037	Come sopra	10,50
Id.	523495	Come sopra	42 —
Id.	503364	Ente Comunale di Assistenza di Ligonchio	14 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 4 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(4200)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 13 febbraio 1947 - N. 36

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	91,25
Id. 3,50 % 1902	84,45
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	94,55
Redimibile 3,50 % 1934	81,90
Id. 5 % 1936	95,125
Obbligazioni Venezie 3,50 %	99,05
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,55
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,375
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3a serie)	98,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4a serie)	99,15
Id. 5 % convertiti 1951	99,10

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 90 del 31 gennaio 1947, riguardante il prezzo del perfosfato minerale, dei fertilizzanti azotati, del carbonato di soda, soda caustica fusa e liquida, del cemento e leganti idraulici e del fibrocemento.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e del commercio, con provvedimento prezzi n. 90 del 31 gennaio corrente anno, ha stabilito quanto appresso:

PERFOSFATO MINERALE

Facendo seguito alle disposizioni contenute nelle circolari n. 50 del 1° aprile e n. 67 del 30 settembre dello scorso anno, con decorrenza dalle vendite effettuate per la corrente campagna primaverile, il prezzo del perfosfato minerale è stabilito a L. 56 per unità di anidride fosforica, in esso contenuta, per merce insaccata franco fabbrica, resa su mezzo di trasporto, escluso il costo dell'imballaggio.

Il compenso di distribuzione è fissato a L. 20 al q.le per gli enti distributori centrali ed a L. 40 al q.le per i distributori della provincia.

Per la determinazione dei prezzi al consumo, i Comitati provinciali dei prezzi terranno conto, come in precedenza, dell'imposta generale sull'entrata, della spesa effettiva di trasporto dallo stabilimento di produzione al magazzino di vendita, della quota per calo e sfrido in ragione del 2% e dei compensi per la distribuzione sopra indicati.

FERTILIZZANTI AZOTATI

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 62 del 16 agosto s.a., con decorrenza dalle vendite per la corrente campagna primaverile, i prezzi di vendita dal produttore vengono fissati come appresso:

solfato ammonico 20/21, L. 2.200 al q.le;
nitrato di calcio 13/14, L. 1.900 al q.le;
nitrato di calcio 15/16, L. 2.200 al q.le;
nitrato ammonico 15/16, L. 1.900 al q.le;
calciocianamide 15/16, L. 2.400 al q.le;
calciocianamide 20/21, L. 2.400 al sacco da 75 kg.

Nei suddetti prezzi sono stati anche compresi gli oneri eccezionali relativi alla produzione invernale.

I prezzi come sopra stabiliti si intendono per merce insaccata, resa su mezzo di trasporto franco fabbrica, escluso imballaggio.

Per i ritiri diretti in fabbrica con mezzi dell'acquirente per quantitativi singoli inferiori a q.li 20, è consentita una maggiorazione di prezzo dell' 1%.

I compensi di distribuzione sono stabiliti come segue:

L. 45 a q.le per gli enti distributori centrali;
L. 100 a q.le per i distributori della provincia.

Per la determinazione dei prezzi al consumo, i Comitati provinciali dei prezzi terranno conto, come in precedenza, dell'imposta generale sull'entrata, della spesa effettiva di trasporto dallo stabilimento di produzione al magazzino di vendita, delle quote per calo e sfrido in ragione del 2% e dei compensi per la distribuzione sopra indicati.

CARBONATO DI SODA - SODA CAUSTICA FUSA E LIQUIDA

Con decorrenza immediata vengono stabiliti i seguenti prezzi massimi:

1. *Carbonato di soda* (soda Solvay):

a) per la merce non in confezioni speciali, i prezzi franco stabilimento di produzione, per merce nuda, imballaggi al costo, si stabiliscono come appresso:

L. 15 al kg. per quantitativi da 10 tonn. in su;
L. 15,50 al kg. per quantitativi da 5 a 10 tonn. escluse;
L. 16 al kg. per quantitativi inferiori a 5 tonn;

b) per la confezione speciale da 1 kg., in sacchetto di carta, è fissato il prezzo franco stabilimento di produzione, comprensivo della confezione e dell'imballaggio, di L. 27 al kg.;

c) i Comitati provinciali dei prezzi potranno fissare i prezzi di vendita al consumo, aggiungendo ai prezzi indicati il costo del trasporto ed i compensi per i rivenditori.

2. *Soda caustica fusa* 98%. Si autorizzano i seguenti prezzi franco stabilimento di produzione, per merce nuda, salvo per i fusti da 400 kg. che si intendono compresi nel prezzo:

L. 32 al kg. per quantitativi da 10 tonn. in poi;
L. 33 al kg. per quantitativi da 5 tonn. a 10 escluse;
L. 34 al kg. per quantitativi inferiori a 5 tonn.

I fusti diversi da quello da 400 kg. e gli imballaggi vari saranno addebitati al costo.

3. *Soda caustica liquida 35/36 Bé al 30% di NaOH.* Si autorizza il prezzo franco stabilimento di produzione, per merce nuda, di L. 12,85 al kg. per le vendite da 10 tonnellate in su.

Per le vendite di quantitativi inferiori, il suddetto prezzo potrà essere maggiorato sino ad un massimo del 12%.

CEMENTO E LEGANTI IDRAULICI

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 50 dal 1° aprile scorso anno, con decorrenza 1° febbraio c.a., sono autorizzati i seguenti prezzi per la vendita dal produttore per merce nuda, resa su mezzo di trasporto franco stabilimento.

1. Prezzi massimi per le provincie della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia e delle Tre Venezie:

a) leganti normali:
cemento tipo 680, L. 650 al q.le;
cemento tipo 500, L. 535 al q.le;
agglomerante cementizio 350, L. 460 al q.le;

b) leganti speciali:
agglomerante bianco Alzano, L. 600 al q.le;
cemento bianco Vittoria, L. 850 al q.le;
cemento bianco Carso, L. 1.270 al q.le;
cemento bianco Duralbo, L. 1.495 al q.le;
cemento alluminoso, L. 1.685 al q.le;
agglomerante a rapida presa, L. 570 al q.le

c) calci:
calce idraulica, L. 330 al q.le;
calce eminentemente idraulica, L. 380 al q.le.

2. Per le Provincie dell'Italia centro-meridionale, peninsulare e per la Sardegna, si autorizzano i seguenti aumenti sui prezzi consentiti al 30 giugno 1946 dai Comitati provinciali dei prezzi:

cemento tipo 680, L. 125 al quintale;
cemento tipo 500, L. 100 al quintale;
agglomerante cementizio 350, L. 90 al quintale.

3. Per la Sicilia è data facoltà ai Comitati provinciali dei prezzi di aggiornare ai nuovi costi di produzione i prezzi autorizzati al 30 giugno 1946.

FIBROCEMENTO

Con decorrenza dal 1° febbraio corrente anno, il prezzo massimo del fibrocemento (eternit, fibronit, salonit, e simili) in lastra di spessore 5 millimetri, è fissato in L. 330 al mq.

I prezzi degli altri articoli in fibrocemento non potranno superare i livelli risultanti in stretta relazione all'aumento applicato per la lastra base.

I suddetti prezzi s'intendono per merce nuda, resa su mezzo di trasporto franco stabilimento produttore.

(873)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di cattedre presso le Università di Catania e Genova cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le Università sottoindicate, sono vacanti le cattedre a fianco di ciascuna segnate, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento:

Università di Catania:

Facoltà di lettere e filosofia - Storia medioevale e moderna.

Università di Genova:

Facoltà di ingegneria - Costruzioni stradali e ferroviarie.

Gli aspiranti ai trasferimenti suddetti dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà interessate, entro i 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(828)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di allievo tecnico (grado 10° - gruppo A) nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria dei Monopoli, branche di servizio Manifattura tabacchi e Saline, riservato agli aiuti ed assistenti universitari.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato, con decreto Ministeriale 2 gennaio 1947, ha indetto un concorso per dieci posti di allievo tecnico (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria dei Monopoli, branche di servizio Manifattura tabacchi e Saline, riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione.

Di tali dieci posti, due sono stati riservati, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1940, n. 2241, agli aiuti ed assistenti universitari nominati in seguito a concorso, a norma dell'art. 130 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 14 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 2071, e che abbiano cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio.

L'assunzione è subordinata all'esito favorevole di un esame-colloquio che verterà sulle seguenti prove scritte ed orali dirette ad accertare la preparazione tecnica dei candidati e l'attitudine all'ufficio:

Prove scritte

Prima parte:

1) Costruzioni civili ed industriali:

Travi, reticolate, travi continue, archi, telai, sistemi elastici. Struttura e calcoli di statiche di solai, dei tetti e delle altre parti dei fabbricati. Fondazioni - Muri di sostegno. Materiali da costruzione: malte e conglomerati.

Nozioni generali di scienza delle costruzioni.

Nozioni generali sulle strade comuni e ferrate.

2) Idraulica e costruzioni idrauliche:

Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali industriali, condutture, sifoni.

Opere relative e loro calcolazione.

Consolidamento dei terreni franosi.

Drenaggi.

Parte seconda:

1) Impianti industriali:

Nozioni di fisica tecnica - Combustibili solidi, liquidi, gassosi. Caldaie a vapore - Ventilatori industriali - Impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria. Essiccatoi - Surriscaldamento del vapore - Macchine termiche e idrauliche.

2) Elettrotecnica:

Nozioni generali - Macchine elettriche - Impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica - Trasformatori, fifasatori, condensatori - Apparecchi di misurazione e di controllo.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande di:

1) istituzioni di diritto civile;

2) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo.

I prescelti, per conseguire la stabilità, dovranno superare con esito soddisfacente il prescritto periodo di prove di mesi sei.

Della Commissione esaminatrice, composta di cinque membri, sarà chiamato a far parte uno tra i professori ufficiali della materia per cui gli aiuti ed assistenti hanno prestato servizio, o di materia affine.

Gli aiuti e assistenti che aspirano ad essere assunti debbono farne domanda all'Amministrazione dei monopoli di Stato, entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) certificato del rettore dell'università o direttore dell'istituto superiore competente, attestante la nomina ad aiuto od assistente, ai sensi dell'art. 130 del citato testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 14 del citato regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 2071, e la continuità e qualità del servizio prestato;

2) tutti gli altri documenti comprovanti il possesso di titoli e requisiti che riguardano l'ufficio cui aspirano.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato, ha facoltà di respingere con provvedimento non motivato e insindacabile, le domande degli aspiranti.

Roma, addì 4 febbraio 1947

(764) *Il Ministro:* GONELLA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per titoli a 72 posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886 e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 343;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 739;

Vista la nota n. 86694-12106-2.19-1-1-3-1 del 23 dicebre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a bandire un concorso per titoli a 72 posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*), del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 72 posti di alunno d'ordine in prova del ruolo dell'Ispettorato del lavoro (gruppo C, grado 13°).

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 12, dovrà pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzione generale degli affari generali e del personale - Ispettorato del lavoro) non oltre il termine di 90 giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 16 comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 30° alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad operazioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 44 anni per coloro che rivestono la qualità di mutilati o invalidi di guerra o di mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non superino 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato, del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè in servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;

2) certificato su carta bollata da L. 8, del sindaco del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) diploma originale o copia autentica notarile di licenza di scuola media inferiore e di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro, governative o pareggiate. Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di scuola media unica, di licenza ginnasiale e tecnica o la licenza del triennio preparatorio o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

4) certificato, su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

5) certificato, su carta bollata da L. 8, di regolare condotta civile, morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove risiede da almeno un anno.

In caso di residenza per un tempo inferiore, altri certificati dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 24 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7) certificato su carta bollata da L. 8 di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendiconto del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

I candidati invalidi di guerra, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che rivestono la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzata con marca da bollo da L. 16.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi eventualmente in reparti operanti, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione e mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra, ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 457, dovranno esibire apposito documento della competente autorità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione su carta bollata da L. 8 da farsi rilasciare dal sindaco del Comune di residenza, la cui firma dovrà essere vidimata dal prefetto;

9) stato di famiglia su carta bollata da L. 8 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

10) fotografia di data recente (formato «visita») con la firma autenticata dal sindaco o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;

11) i candidati potranno altresì allegare alla domanda tutti quegli altri documenti (licenze, diplomi, ecc.) di cui siano in possesso attestanti gli studi percorsi, i servizi prestati e altri particolari benemerenze civili o militari.

Per quanto in particolare riguarda il titolo di studio, i candidati, unitamente a titoli eventualmente superiori, dovranno in ogni caso esibire anche quello di studio minimo prescritto.

I certificati di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) e 7) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 8 da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3), 8 e 9), ed eventualmente quelli indicati ai numeri 10 e 11. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte dello Ispettorato del lavoro.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 7) e 8) del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 8 del Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda corredata dai documenti prescritti non sia pervenuta entro il termine stabilito.

L'Amministrazione peraltro potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri salvo per il titolo di studio in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

I candidati attualmente alle armi potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato nel precedente art. 2, abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti, entro 30 giorni successivi.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 5.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dell'Ispettorato del lavoro.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) dal direttore generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) da tre funzionari di gruppo *A* del ruolo dell'Ispettorato del lavoro di grado non inferiore al 7°;

c) da due funzionari di gruppo *A* di altri ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di grado non inferiore al 7°.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme in vigore.

Art. 8.

I concorrenti che conseguono la idoneità ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però la facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° di gruppo *C*.

I vincitori che siano ex combattenti, o congiunti di caduti in guerra o cittadini deportati dal nemico, saranno invece collocati dopo il predetto periodo di prova, al grado 12° con le modalità di cui all'art. 12 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, all'art. 7 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27, al regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, al regio decreto 8 luglio 1941, n 868 e al decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13° di gruppo *C*, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945. Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 dicembre 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1947
Registro Lavoro e previd. sociale n. 4, foglio n. 202. — IANNUZZI

(955)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.